

Legge 21 luglio 1967, n.613

Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla L. 11 gennaio 1957, n.6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi (1)

Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 agosto 1967, n. 194.

TITOLO I - RICERCA E COLTIVAZIONE DEGLI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI NEL MARE TERRITORIALE E NELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE

CAPO I - DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE

Articolo 1

Agli effetti della presente legge si intende per piattaforma continentale il fondo ed il sottofondo marino adiacente al territorio della penisola e delle isole italiane e situati al di fuori del mare territoriale, fino al limite corrispondente alla profondità di 200 metri o, oltre tale limite, fino al punto in cui la profondità delle acque sovrastanti permette lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone (2).

La determinazione del limite esterno della piattaforma continentale italiana sarà effettuata mediante accordi con gli Stati, le cui coste fronteggiano quello dello Stato italiano e che hanno in comune la stessa piattaforma continentale.

Sino all'entrata in vigore degli accordi di cui al comma precedente, non sono rilasciati permessi di prospezione non esclusiva e di ricerca né concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella piattaforma continentale italiana se non al di qua della linea mediana tra la costa italiana e quella degli Stati che la fronteggiano.

CAPO II - OGGETTO DEL TITOLO

Articolo 2

Il diritto di esplorare la piattaforma continentale e di sfruttarne le risorse naturali appartiene allo Stato. Le attività dirette alla prospezione, alla ricerca ed alla coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel sottofondo marino adiacente al territorio della penisola e delle isole italiane, dalla costa a bassa marea fino al limite esterno della piattaforma continentale italiana, sono soggette alle disposizioni della presente legge e a quelle non contrastanti contenute nelle leggi vigenti.

Le attività di cui al comma precedente sono esercitate in modo da non portare ingiustificate restrizioni alla libertà di navigazione, all'esercizio della pesca, alla conservazione delle risorse biologiche del mare, agli altri usi dell'alto mare, secondo il diritto internazionale, nonché alla conservazione del litorale, delle spiagge, delle rade e dei porti.

Le sostanze minerali ricavate dalla piattaforma continentale sono considerate, a tutti gli effetti, compresi quelli fiscali non previsti dalla presente legge, alla stregua di quelle ricavate nel territorio italiano.

Le autorizzazioni e le concessioni per la esplorazione della piattaforma continentale a fini diversi a quelli previsti nei commi precedenti e per lo sfruttamento delle risorse naturali diverse dagli idrocarburi e dalle altre sostanze minerali, sono di competenza dell'amministrazione marittima. Per tali autorizzazioni e concessioni valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice della navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione a quelle vigenti per la determinazione del canone dovuto.

Articolo 3

Le attività, di cui al secondo comma dell'articolo precedente, si sviluppano nelle seguenti fasi:

- 1) prospezione consistente in rilievi superficiali estesa a tutto il sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale italiana e volta ad accertarne le caratteristiche geominerarie;
- 2) prospezione analoga alla precedente ma in zone delimitata, consentita con carattere di non

esclusività;

3) ricerca esclusiva in zona avente configurazione ed estensione obbligata, consistente in tutte le operazioni volte al rinvenimento di giacimenti, ivi comprese le perforazioni meccaniche;

4) coltivazione esclusiva in area compresa nell'ambito del permesso di ricerca e volta allo sfruttamento del giacimento rinvenuto.

[La fase di cui al punto 1) ha carattere di priorità assoluta; essa è riservata, in temporanea esclusiva, all'Ente nazionale idrocarburi] (2/a).

La fase di cui al punto 2) non ha carattere di obbligatorietà e può essere consentita sia antecedentemente che contemporaneamente alle fasi 3) e 4); la fase di cui al punto 3) è obbligatoria per il passaggio alla fase della coltivazione, di cui al punto 4).

Articolo 4.

Salvo quanto disposto dalle norme della presente legge, da quelle di polizia mineraria e da ogni altra disposizione che regoli l'attività mineraria, la tutela dei diritti dello Stato sulla piattaforma continentale resta affidata, secondo le norme del Codice della navigazione, in quanto applicabili, all'autorità marittima.

L'autorità marittima vigila altresì sull'osservanza da parte dei permissionari e dei concessionari degli obblighi e vincoli loro imposti su richiesta del Ministero della marina mercantile.

CAPO III - DELLA PROSPEZIONE

Articolo 5

La prospezione consiste in rilievi geografici, geologici e geofisici, eseguiti con qualunque metodo e mezzo, escluse le perforazioni meccaniche di ogni specie, intesa ad accertare la natura del sottofondo marino, di cui all'art. 2, ai fini della ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi.

[L'Ente nazionale idrocarburi deve eseguire una prospezione estensiva su tutto il sottofondo marino, con carattere di temporanea esclusiva, secondo il programma approvato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per le partecipazioni statali e con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'art. 2] (2/b).

Ai fini della prospezione di cui al precedente comma, il sottofondo marino viene diviso nelle seguenti zone:

Zona A: sottofondo marino adriatico adiacente al territorio della penisola a nord del 44° parallelo, eccezion fatta della zona delimitata al punto 1 della tabella A allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136;

Zona B: sottofondo marino adriatico adiacente al territorio della penisola fra il 44° e il 42° parallelo e delle isole Tremiti e Pianosa;

Zona C: sottofondo marino adiacente al territorio della Sicilia e delle isole Eolie, Ustica, Egadi, Pantelleria e Pelagie;

Zona D: sottofondo marino adriatico e jonico adiacente al territorio della penisola a sud del 42° parallelo;

Zona E: sottofondo marino tirrenico, adiacente al territorio della penisola, delle isole dell'Arcipelago toscano e delle isole Pontine, nonché il sottofondo marino adiacente al territorio della Sardegna.

La prospezione deve essere completata entro i seguenti termini massimi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge:

Zona A, trenta giorni;

Zona B, otto mesi;

Zona C, ventisei mesi;

Zone D ed E, quattordici mesi.

[Le aree ed i limiti di tempo, entro i quali l'ENI deve effettuare la prospezione estensiva di cui al presente articolo nel sottofondo marino situato al di fuori della linea isobatica dei 200

metri, nell'ambito della piattaforma continentale italiana, sono determinati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato con propri decreti, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la marina mercantile, per le partecipazioni statali e per le poste e telecomunicazioni, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi. Entro gli stessi termini indicati nei suddetti decreti l'ENI provvederà agli adempimenti previsti nell'articolo 6] (2/c). [L'esercizio dell'attività di prospezione e di ricerca ai sensi degli articoli 9 e 16 della presente legge potrà essere consentito ai terzi dopo la scadenza dei termini di cui al precedente comma oppure per le zone sulle quali l'Ente nazionale idrocarburi abbia già completato la prospezione] (2/b) (2/d).

Articolo 6

[Entro i termini indicati nel quarto comma e nei decreti di cui al quinto comma dell'art. 5, l'Ente nazionale idrocarburi trasmette i risultati, con relativa documentazione, dei lavori eseguiti secondo il programma della prospezione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed a quello delle partecipazioni statali indicando per ogni singola zona le aree, entro la percentuale del 25 per cento, nelle quali devono essere rilasciati all'Ente stesso permessi di ricerca ai sensi dal Capo IV della presente legge (3). Dette aree devono avere i requisiti prescritti dall'art. 19] (2/b).

Articolo 7.

Con avviso pubblicato nel bollettino ufficiale degli idrocarburi il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende note le modalità con le quali è possibile prendere conoscenza dei risultati dei rilevamenti eseguiti in base al programma di cui all'art. 5.

Articolo 8

Sulle aree per le quali non sono stati accordati all'Ente nazionale idrocarburi i permessi di cui all'art. 6, sono rilasciati o permessi non esclusivi di prospezione, ai sensi del presente Capo, o permessi di ricerca, ai sensi del successivo Capo IV.

L'Ente nazionale idrocarburi potrà ottenere nelle aree predette permessi di ricerca, oltre quelli di cui all'art. 6, dopo trascorsi due anni dal termine di esecuzione della prospezione di cui all'art. 5, senza peraltro poter concorrere con le istanze di terzi presentate entro il biennio citato.

Articolo 9

[Il permesso di prospezione è accordato ai richiedenti cittadini o enti italiani o degli altri Stati membri della Comunità economica europea o a società aventi la sede sociale in Italia o nei predetti Stati e alle persone fisiche o giuridiche aventi nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiani alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nelle rispettive acque territoriali e piattaforme continentali, i quali abbiano capacità tecnica ed economica adeguata alla esecuzione delle operazioni di prospezione, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e al quinto comma dell'art. 2] (3/a).

Articolo 10

Il permesso di prospezione non è esclusivo. Esso è accordato, per la durata di un anno, su aree continue delimitate mediante il reticolato geografico di meridiani e paralleli, salvo per il lato che coincide con la linea costiera o con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana di cui all'art. 1 o con il perimetro della zona di esclusiva dell'Ente nazionale idrocarburi di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, o con il perimetro dei permessi di ricerca o delle concessioni di coltivazione già accordati e confermati ai sensi della presente legge.

Non possono formare oggetto di permesso di prospezione le aree già accordate in permesso di ricerca o in concessione di coltivazione a terzi. Entro tali aree il titolare di un permesso di prospezione per le aree adiacenti può tuttavia eseguire rilievi con il consenso del

permissionario o del concessionario.

Articolo 11

Il titolare del permesso di prospezione di cui all'art. 9 deve corrispondere allo Stato il canone anticipato di lire sei per ogni ettaro di superficie compresa nell'area del permesso (3/b). E' escluso il rimborso del canone nei casi di decadenza o di rinuncia parziale o totale al permesso.

Articolo 12

Il titolare del permesso di prospezione deve riferire all'autorità mineraria, nei termini e con le modalità indicate nel permesso, sui lavori effettuati ed i risultati ottenuti. Entro tre mesi dalla scadenza del permesso deve presentare una documentata relazione conclusiva sulla prospezione.

Articolo 13

Il permesso di prospezione non è trasferibile per atto fra vivi.

Articolo 14

Nell'ambito del permesso di prospezione di cui all'art. 9 possono essere accordati a terzi permessi di ricerca. In tal caso, il titolare del permesso di prospezione potrà operare, nelle aree oggetto dei permessi dei terzi, per un periodo massimo di tre mesi dal conferimento di detti permessi, salvo il consenso dei titolari per l'ulteriore seguito delle operazioni.

Articolo 15

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare del permesso di prospezione previa contestazione dei motivi e prefissioni di un congruo termine per le deduzioni dell'interessato, quando il titolare stesso:

- 1) perde i requisiti soggettivi di cui all'articolo 9;
- 2) non corrisponde il canone di cui all'articolo 11;
- 3) cede il permesso a terzi;
- 4) non si attiene alle disposizioni delle autorità competenti.

CAPO IV - DEL PERMESSO DI RICERCA

Articolo 16

[Il permesso di ricerca è esclusivo ed è accordato ai richiedenti cittadini o enti italiani o degli altri Stati membri della Comunità economica europea o a società aventi sede sociale in Italia o nei predetti Stati ed alle persone fisiche o giuridiche aventi nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiani alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nelle rispettive acque territoriali e piattaforme continentali, i quali abbiano capacità tecnica ed economica adeguata alle esigenze particolari della ricerca su aree marine] (3/c).

In caso di concorso di domande per la stessa zona, si tiene conto della razionalità e completezza del programma di lavoro che preveda altresì la sollecita messa in valore dei giacimenti eventualmente rinvenuti, delle garanzie offerte per l'esecuzione di detto programma, con particolare riguardo alle esperienze acquisite nel settore dell'industria estrattiva, e dell'apporto che il richiedente ha già fornito o fornisce alle risorse energetiche del Paese.

A parità di condizioni vale il criterio della priorità di presentazione delle domande.

Sono considerate domande concorrenti, ai fini del secondo comma, quelle presentate nelle more della istruttoria e, in ogni caso, non oltre tre mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel bollettino ufficiale degli idrocarburi.

Articolo 17

La domanda intesa a ottenere il permesso di ricerca deve essere presentata al Ministero

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale la trasmette al Ministero della marina mercantile per un preventivo parere di massima. Eseguita poi l'istruttoria di propria competenza, sottopone l'istanza stessa al parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi, di cui al successivo art. 45, ai fini dell'assegnazione del titolo o dell'approvazione del relativo programma di lavoro.

In caso di accoglimento della domanda il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato partecipa le proprie decisioni a quello della marina mercantile per la determinazione degli obblighi e dei vincoli, alla cui osservanza è condizionato il permesso. [Il permesso è rilasciato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'art. 2] (3/d).

Articolo 18

Il permesso di ricerca può essere intestato a più soggetti, persone fisiche o giuridiche, comprese le società per azioni, in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, secondo le quote indicate nelle domande di permesso.

I contitolari sono solidamente tenuti verso la pubblica amministrazione per gli obblighi attinenti all'esercizio dell'attività mineraria e rispondono egualmente in via solidale anche nei confronti dei terzi.

Essi debbono nominare un solo rappresentante per tutti i rapporti con l'amministrazione e con i terzi.

La perdita dei requisiti di cui all'art. 16 o il ritiro per qualsiasi motivo di uno o più contitolari non comporta la decadenza o la revoca del permesso se gli altri contitolari assumono a loro carico la quota o le quote di colui o coloro venuti meno, salvi restando gli eventuali diritti dei terzi.

La quota di uno o più contitolari non può essere ceduta senza l'autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentiti gli altri contitolari del permesso.

I decreti di autorizzazione sono soggetti, per ogni trasferimento, al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 500 mila.

La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla tanto fra le parti quanto nei confronti dell'amministrazione, salva l'applicazione dell'art. 41, punto 7.

Articolo 19

[Il permesso di ricerca non può essere accordato per un'area superiore a 100.000 ettari] (3/e). L'area del permesso deve essere continua e compatta e deve essere delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari ad un minuto primo o ad un multiplo di esso, salvo per il lato che coincide con la linea costiera, o con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana di cui all'art. 1, o con il perimetro della zona esclusiva dell'Ente nazionale idrocarburi di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, o con il perimetro dei permessi di ricerca o delle concessioni già accordati e confermati ai sensi della presente legge.

I vertici dell'area del permesso sono espressi in gradi e minuti primi.

La lunghezza dell'area del permesso, intesa come distanza fra i vertici estremi, non deve essere superiore a quattro volte la larghezza media dell'area stessa.

[I permessi di ricerca accordati ai sensi dei commi precedenti non sono computati ai fini dei limiti complessivi indicati all'art. 3 della legge 11 gennaio 1957, n. 6] (3/e).

[E' ammessa la contiguità delle aree di permessi accordati rispettivamente su aree di terraferma e su aree marine, direttamente o indirettamente, allo stesso soggetto] (3/e).

Articolo 20

[La durata del permesso è di sei anni] (3/e). [Il titolare del permesso ha diritto, salvo quanto disposto nel seguente art. 25, a due successive proroghe, ciascuna di tre anni, se ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso] (3/e).

Il permissionario deve presentare, per ciascuna proroga, il programma dei lavori che è tenuto a eseguire nel nuovo periodo di vigenza del permesso: il programma stesso deve essere

approvato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, con il decreto che conferisce la proroga.

La proroga è concessa con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.

[Colui che sia decaduto dal permesso di ricerca, o vi abbia rinunciato, o non abbia ottenuto proroghe o alla scadenza del termine delle proroghe stesse non abbia ottenuto la concessione, non può ottenere nuovo permesso di ricerca per la stessa area se non dopo un quinquennio dalla cessazione del permesso] (3/e).

Articolo 21

[Il titolare del permesso è tenuto ad iniziare le indagini geologiche e geofisiche e le perforazioni nei termini stabiliti nel permesso] (3/e). [Il termine non può essere superiore a dodici mesi dalla comunicazione del permesso per le indagini geologiche e geofisiche e a quarantotto mesi dall'inizio delle stesse per le perforazioni] (3/e).

Le perforazioni relative ai permessi adiacenti alla costa possono essere anche eseguite nella terraferma mediante pozzi orientati verso il mare, con le particolari cautele, modalità e condizioni che saranno imposte dall'ingegnere capo della competente sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, sentito il titolare dell'eventuale permesso sull'area litoranea.

Contro le determinazioni dell'ingegnere capo è ammesso ricorso al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, il quale decide, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi. Ove il pozzo debba essere ubicato su zona di demanio marittimo ovvero nella zona contigua prevista dall'art. 55 del codice della navigazione, il titolare del permesso deve richiedere apposita autorizzazione o concessione all'autorità marittima secondo le norme del codice stesso e del relativo Regolamento di esecuzione.

Articolo 22

Il titolare del permesso deve:

- 1) svolgere il programma di lavoro entro i termini stabiliti nel permesso;
- 2) riferire all'autorità mineraria, nei termini e con le modalità indicate nel permesso, sulle indagini effettuate e sottoporre preventivamente il programma relativo alla tecnica di perforazione di ciascun pozzo alla approvazione dell'autorità mineraria, dando notizie sull'andamento dei lavori e sui risultati ottenuti;
- 3) entro quindici giorni dal rinvenimento di idrocarburi, darne notizia all'autorità mineraria;
- 4) comunicare all'autorità mineraria le notizie di carattere economico e tecnico e gli altri dati che essa richieda;
- 5) conservare, con le modalità indicate nel permesso, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori ed i campioni dei minerali rinvenuti;
- 6) consegnare all'autorità mineraria i campioni che essa richieda;
- 7) osservare le disposizioni della legge e dei regolamenti minerari nonché quelle previste nel permesso e le prescrizioni che venissero impartite dall'autorità mineraria, ai fini della regolare esecuzione del programma, e dall'autorità marittima per quanto concerne le materie di cui al terzo e quinto comma dell'art. 2 (4).

Articolo 23

Il titolare del permesso deve corrispondere allo Stato un canone annuo di lire dieci per ogni ettaro di superficie compresa nell'area del permesso. Il canone annuo è aumentato a lire venti per il primo triennio di proroga ed a lire trenta per il secondo triennio.

Il canone predetto è pagato anticipatamente per ogni anno di durata del permesso, concesso o prorogato.

In caso di decadenza o rinuncia totale o parziale è comunque dovuto il canone per l'anno in corso.

Articolo 24

Il titolare del permesso può rinunciare anche a parte dell'area di ricerca, ma ciascuna rinuncia può comprendere solo superfici continue e compatte non inferiori ai diecimila ettari, adiacenti al perimetro dell'area oggetto del permesso. L'area residua del permesso deve avere le caratteristiche di cui all'art. 19.

Articolo 25

Alla scadenza del primo periodo del permesso l'area della ricerca è ridotta del 25 per cento e, alla scadenza della prima proroga, di un altro 25 per cento dell'area inizialmente concessa. La riduzione è fatta su un'area continua, compatta e adiacente al perimetro dell'area oggetto del permesso, indicata dal titolare, computando quelle che hanno formato oggetto di rinuncia ma non quelle ottenute in concessione.

L'area residua del permesso deve avere le caratteristiche di cui all'art. 19.

Non si fa luogo a riduzione quando l'area da restituire sia inferiore a 10.000 ettari.

Articolo 26

[Non possono essere accordati ad una stessa persona, ente o società, direttamente o indirettamente, ad eccezione dell'Ente nazionale idrocarburi, più permessi di ricerca quando l'area complessiva risulti superiore ad 1 milione di ettari] (5).

CAPO V - DELLA COLTIVAZIONE

Articolo 27

[Al titolare del permesso che, mediante la perforazione di un pozzo, abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi, è concessa la coltivazione entro un'area che comprende il pozzo stesso, se la capacità produttiva del pozzo e gli altri elementi di valutazione geo-mineraria disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto] (5/a).

[L'area di cui al comma precedente deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del giacimento scoperto] (5/a).

La domanda di concessione deve essere presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredata del programma dei lavori di sviluppo e dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione, a pena di decadenza entro un anno dal riconoscimento da parte dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi del ritrovamento e delle caratteristiche di cui al comma primo.

Il programma indica il termine entro il quale si prevede di completare lo sviluppo del campo e di dare inizio alla coltivazione.

La concessione, previo accertamento dell'adempimento degli obblighi derivanti dal permesso, è rilasciata, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'art. 2.

Con lo stesso decreto sono determinate l'estensione e la configurazione dell'area della concessione, è approvato il programma di sviluppo del campo di coltivazione e ne è fissato il termine di ultimazione ed è altresì approvato il programma dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione.

[Le disposizioni di cui all'art. 18 della presente legge in materia di contitolarità si estendono alle concessioni di coltivazione, in quanto applicabili. A ciascun contitolare di una concessione di coltivazione spetta una parte dei prodotti dell'attività estrattiva, in ragione della rispettiva quota, salva diversa pattuizione fra i contitolari] (5/a).

La concessione è regolata dal disciplinare tipo vigente all'atto del rilascio del relativo permesso.

Articolo 28

L'area della concessione deve essere continua, delimitata da archi di meridiano e di parallelo

di lunghezza pari ad un minuto primo o ad un multiplo di esso, salvo per il lato che coincide con la linea costiera, o con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana di cui all'art. 1, o con il perimetro della zona di esclusiva dell'Ente nazionale idrocarburi di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, o con il perimetro di permessi di ricerca o di concessione già accordati e confermati ai sensi della presente legge.

I vertici dell'area della concessione sono espressi in gradi e minuti primi.

Nell'ambito dello stesso permesso possono essere accordate più concessioni di coltivazione.

Articolo 29

La durata della concessione è di trenta anni. Decorsi i due terzi del suddetto periodo, il concessionario ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione. La proroga è disposta alle stesse condizioni della concessione originaria, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'art. 2.

Articolo 30

Il concessionario deve:

- 1) effettuare in ogni tempo la coltivazione secondo le regole della tecnica al fine di non danneggiare il giacimento, attuando uno sviluppo organico dei lavori senza ingiustificate soste;
- 2) riferire all'autorità mineraria, nei termini e con le modalità indicate nella concessione, sull'andamento dei lavori in corso, sui risultati ottenuti e sulle ulteriori ricerche svolte entro il perimetro della concessione;
- 3) comunicare all'autorità mineraria le notizie di carattere economico-tecniche e gli altri dati che essa richieda;
- 4) conservare, con le modalità indicate nella concessione, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori di ulteriori ricerche e i campioni dei minerali rinvenuti;
- 5) consegnare all'autorità mineraria i campioni che essa richieda;
- 6) osservare oltre che le disposizioni di legge e dei regolamenti minerari quelle previste nel decreto di concessione e le prescrizioni che gli venissero impartite dall'autorità mineraria al fine di quanto prescritto al precedente numero 1) e dall'autorità marittima per quanto concerne le materie di cui al terzo e quinto comma dell'art. 2.

Articolo 31

Le opere necessarie per la ricerca, la coltivazione, la raccolta e il trasporto degli idrocarburi in terraferma, con esclusione delle zone di demanio marittimo e di quelle indicate nell'articolo 55 del codice della navigazione, sono dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti e indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, con l'approvazione dei relativi progetti da parte del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

I progetti approvati sono depositati presso i comuni dove deve aver luogo l'espropriazione, ai sensi dell'art. 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Le opposizioni circa la necessità e le modalità delle opere sono proposte al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel termine di cui all'art. 18 della citata legge e sono decise dal Ministro stesso con decreto motivato.

Indipendentemente da quanto previsto dai commi precedenti, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, può, con decreto motivato, su richiesta del permissionario o del concessionario, disporre l'occupazione, per non oltre un biennio, di beni riconosciuti indispensabili per l'esecuzione di lavori direttamente connessi alla ricerca e alla coltivazione, determinando provvisoriamente l'indennità di occupazione.

I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di occupazione temporanea sono resi esecutivi dal prefetto.

Articolo 32

Il concessionario deve corrispondere anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di durata della concessione, un canone di lire quaranta per ogni ettaro dell'area compresa nella concessione.

In caso di decadenza o rinunzia totale o parziale è comunque dovuto il canone per l'anno in corso.

Articolo 33

Il titolare di ciascuna concessione è tenuto a corrispondere allo Stato una aliquota del prodotto della coltivazione da consegnarsi in località di terraferma da determinarsi con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con rimborso al concessionario da parte dello Stato di tutte le spese dirette e indirette di trasporto, da bocca di pozzo al punto di consegna, e di conservazione di tale aliquota a decorrere dalla data stabilita per la consegna. L'aliquota dovuta è pari all'8 per cento della quantità di idrocarburi liquidi ed al 5 per cento degli idrocarburi gassosi estratti.

L'aliquota non è dovuta per le produzioni che siano andate disperse, bruciate, impiegate negli usi di cantiere e in operazioni di campo oppure reimmesse nel giacimento.

Sono esenti dal pagamento dell'aliquota le produzioni che non superino complessivamente nell'anno cinquantamila tonnellate di idrocarburi liquidi e 200 milioni di metri cubi di gas naturale.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per le finanze, può essere stabilito, con preavviso di sei mesi, che il concessionario corrisponda, per periodi determinati, invece del prodotto in natura, il valore di esso calcolato a bocca di pozzo e determinato con le modalità di cui al disciplinare tipo, previsto dall'art. 40 della presente legge.

Articolo 34

La parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle società e dagli enti tassabili in base a bilancio, realizzati nell'esercizio di attività di coltivazione di idrocarburi nelle aree di cui all'art. 2, è esente da imposta di ricchezza mobile categoria B nei venti esercizi successivi alla entrata in vigore della presente legge, purché investita direttamente nella prospezione non esclusiva o nella ricerca esclusiva di idrocarburi liquidi e gassosi, o in ambedue le fasi, esplicate sia nel mare territoriale, sia nella piattaforma continentale, sia nelle zone del territorio nazionale soggette alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6 (5/b).

L'esenzione compete fino alla concorrenza del 50 per cento del costo dell'attività prevista nel precedente comma.

Per ottenere l'esenzione prevista nel primo comma, le società e gli enti tassabili in base a bilancio devono farne esplicita richiesta in sede di dichiarazione annuale dei redditi, indicando altresì la parte degli utili che intendono investire. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi la data di inizio e di ultimazione delle opere, il loro costo ed il piano di finanziamento delle stesse.

L'esenzione è applicata, in via provvisoria, in base alla dichiarazione per un importo non superiore al 50 per cento del reddito dichiarato, e, in via definitiva, in base alle risultanze della documentazione ed osservate le condizioni previste nel comma seguente.

Le opere per la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi debbono essere iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione ed ultimate entro un sessennio dalla data stessa. La data di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché l'ammontare dei costi sostenuti, dovranno essere comprovati mediante certificati rilasciati dalla Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi competente territorialmente.

La certificazione prevista nel precedente comma deve essere presentata all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente entro 180 giorni dalla ultimazione dei lavori di prospezione e di ricerca previsti.

Qualora risulti che l'attività programmata non sia stata iniziata ed espletata nei termini, si fa luogo, entro due anni dalla scadenza del termine di sei anni indicato nel quinto comma del

presente articolo, al recupero dell'imposta provvisoriamente esonerata e si applica a carico della società o dell'ente una sopratassa pari al 50 per cento dell'imposta medesima (5/c).

Articolo 35

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sarà imposta ai concessionari l'adozione di un bilancio tipo. Il bilancio delle società e degli enti di cui al comma precedente dovrà essere costituito da:

- uno stato patrimoniale;
- un conto economico generale a struttura analitica dei costi, ricavi e rimanenze.

A partire dal primo esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge, le società e gli enti predetti debbono trasmettere, entro trenta giorni dall'approvazione, copia del proprio bilancio al

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Articolo 36

Il concessionario può chiedere l'ampliamento dell'area della concessione, purché nell'ambito del permesso ancora vigente, oppure rinunciare anche a parte della superficie compresa nel perimetro della concessione stessa.

L'area ampliata ovvero ridotta ai sensi del comma precedente deve avere i requisiti di cui all'art. 28.

Sulla richiesta del concessionario provvede il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'art. 2.

Articolo 37

[La gestione degli idrocarburi liquidi e gassosi, corrisposti allo Stato ai sensi del precedente art. 33, è affidata all'Ente nazionale idrocarburi ed è regolata da apposita convenzione stipulata con l'Ente stesso del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e da quelli per le finanze e per il tesoro] (5/d).

CAPO VI - DISPOSIZIONI PER L'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI

Articolo 38

[L'Ente nazionale idrocarburi svolge l'attività di cui all'art. 5 a mezzo di società controllate] (5/d).

Lo stesso Ente esercita l'attività di prospezione non esclusiva nonché le attività di ricerca e di coltivazione nelle zone ad esso assegnate, attraverso società controllate o collegate le quali possono agire anche in contitolarità con terzi.

[Nelle aree assegnate all'Ente nazionale idrocarburi ai sensi del primo comma dell'art. 6, l'Ente stesso, ove agisca con terzi, dovrà essere sempre in posizione maggioritaria] (5/d).

Le società di cui al secondo comma hanno facoltà di avvalersi del contributo tecnico di imprese specializzate e possono anche costituire, ai fini dell'esecuzione della ricerca e della coltivazione, associazioni in partecipazione con altre imprese.

[Gli atti relativi ai permessi di prospezione di cui all'art. 9, a quelli di ricerca ed alle concessioni di coltivazione intestati alle società di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, compresi quelli previsti nei successivi artt. 47 e 53, sono emanati d'intesa con il Ministro per le partecipazioni statali] (5/d).

CAPO VII - DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 39

I dati e le notizie di carattere tecnico ed economico relativi alla prospezione, alla ricerca e alla

coltivazione, forniti all'amministrazione dai titolari dei permessi e concessioni e che rivestono carattere di riservatezza, quali i rilievi geofisici con le interpretazioni relative, i profili geologici dei pozzi con le diagrafie, le correlazioni relative, l'entità delle riserve, non possono essere resi pubblici senza il consenso scritto degli interessati.

I dati e le notizie di cui sopra, relativi a permessi o concessioni revocati, scaduti o rinunciati, o concernenti aree restituite in base agli artt. 24, 25 e 36, possono essere resi pubblici dall'amministrazione soltanto dopo due anni dalla cessazione dei rispettivi titoli.

L'amministrazione ha peraltro facoltà, in ogni caso, di utilizzare tutti gli elementi comunque in suo possesso per la pubblicazione dei risultati di carattere generale o regionale derivanti dalla elaborazione collettiva degli elementi medesimi.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto riguarda la divulgazione dei dati statistici.

Nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi sono pubblicati anche gli atti indicati nel secondo comma dell'art. 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e relativi alla materia regolata dalla presente legge.

Articolo 40

Con disciplinare tipo, da approvare con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sono fissate le particolari condizioni e le modalità di esecuzione relative ai permessi ed alle concessioni in applicazione del titolo primo della presente legge.

Il disciplinare tipo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (5/e).

Articolo 41

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare del permesso, previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo termine per le deduzioni dell'interessato, quando il titolare stesso:

- 1) perde i requisiti soggettivi di cui al precedente art. 16, salvo il caso previsto al terzo comma dell'art. 18;
- 2) non inizia i lavori nei termini prescritti;
- 3) non svolge i programmi alla esecuzione dei quali il permesso è stato subordinato e non si attiene alle disposizioni delle autorità minerarie e marittime;
- 4) non chiede la concessione di coltivazione nel termine previsto dal precedente art. 27;
- 5) sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione e persiste nella sospensione nonostante diffida;
- 6) non corrisponde nei termini il canone;
- 7) cede il permesso senza averne avuta autorizzazione;
- 8) procede alla estrazione ed alla utilizzazione delle sostanze minerali senza averne avuta autorizzazione;
- 9) non adempie agli altri obblighi derivanti dalla presente legge ed imposti dal permesso a pena di decadenza.

Articolo 42

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare della concessione, previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo termine per le deduzioni dell'interessato, quando il titolare stesso:

- 1) perde i requisiti soggettivi di cui all'articolo 16, salvo il caso previsto al terzo comma dell'art. 18;
- 2) non svolge il programma di sviluppo del campo entro il termine prescritto nel decreto di concessione;
- 3) non si attiene alle disposizioni impartite dall'autorità mineraria e marittima;
- 4) riduce, senza apposita autorizzazione e senza provata giustificazione tecnica, la produzione media della concessione;

- 5) sospende i lavori senza averne autorizzazione e persiste nella sospensione nonostante diffida;
- 6) non corrisponde nei termini il canone, i tributi, l'aliquota di prodotto e quanto altro dovuto ai sensi del decreto di concessione;
- 7) trasferisce la concessione senza averne avuta autorizzazione;
- 8) non adempie agli obblighi derivanti dai numeri 1), 2), 3) e 6) dell'art. 30 della presente legge;
- 9) non osserva gli altri obblighi, per la inadempienza dei quali la concessione prevede espressamente la sanzione della decadenza.

Articolo 43

La competenza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi è estesa alla materia disciplinata dal titolo primo della presente legge.

La competenza territoriale delle Sezioni del predetto Ufficio è stabilita come risulta dalla tabella A allegata alla presente legge.

Resta ferma la competenza degli organi della Regione siciliana sul controllo dell'attività che si esplica nell'ambito dei permessi e delle concessioni, che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge risultano accordati nel mare territoriale adiacente alle coste della Regione stessa e che saranno rinnovati ai sensi del successivo articolo 53.

Articolo 44

Ai fini dell'esercizio dei poteri attribuiti dal titolo primo della presente legge al Ministero della marina mercantile, l'ambito della competenza dei Compartimenti marittimi è stabilito come risulta dalla tabella B allegata alla presente legge.

Articolo 45

[Il Comitato tecnico per gli idrocarburi, per i pareri previsti nella presente legge, è integrato dai seguenti componenti:

- un funzionario del Ministero degli affari esteri;
 - un funzionario del Ministero della difesa;
 - un funzionario del Ministero della marina mercantile;
 - un funzionario del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
- designati dai rispettivi Ministri.

Per i pareri sulle istanze di rinnovo dei permessi e delle concessioni, rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge della Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 53, il Comitato sarà integrato con un rappresentante della Regione stessa] (5/f).

Articolo 46

I permessi di prospezione, i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione, rilasciati a norma degli artt. 9, 17 e 27 della presente legge, sono soggetti alla tassa di concessione governativa nelle seguenti misure:

- a) permessi di prospezione: L. 10.000;
- b) permessi di ricerca: L. 40.000;
- c) concessione di coltivazione: L. 80.000.

Alla tassa di cui alla lettera c) sono soggetti anche i decreti di ampliamento dell'area della concessione di coltivazione, emanati a norma dell'art. 36 della presente legge.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 47

Le disposizioni contenute nel titolo primo della presente legge si applicano anche ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione in corso alla data della sua entrata in vigore. Ai permissionari ed ai concessionari, che all'atto del conferimento del rispettivo titolo abbiano

sottoscritto l'impegno a sottostare ad ogni futura norma legislativa e regolamentare sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi nella piattaforma continentale, saranno confermati i permessi o le concessioni, purché abbiano adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal permesso o dalla concessione.

La conferma del permesso o della concessione è disposta su istanza dell'interessato e sempreché sussistano le condizioni di cui al comma precedente, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, di concerto con il Ministro per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'art. 2.

Il decreto indica quale parte del tempo trascorso dalla data in cui i permessi e le concessioni sono stati accordati debba essere considerata agli effetti degli artt. 20 e 29, approva il programma che il titolare del permesso o della concessione deve svolgere per la prosecuzione della ricerca o dello sviluppo del campo o della coltivazione e stabilisce ogni altro obbligo in conformità alle disposizioni del titolo primo della presente legge.

I titolari decadono dal permesso o dalla concessione, senza diritto ad alcun indennizzo o rimborso di canone già corrisposto, se non presentano l'istanza di conferma entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 48

Le conferme, proroghe e riduzioni di permessi e di concessioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere concesse, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, anche se le rispettive aree non siano conformi al disposto degli artt. 19 e 28.

Articolo 49

Gli impianti di ricerca e di coltivazione nella piattaforma continentale italiana sono soggetti alle leggi dello Stato. Le attribuzioni spettanti agli organi statuali nelle rispettive materie sono esercitate dagli organi che hanno competenze sul litorale più vicino all'impianto.

Gli atti ed i fatti compiuti a bordo di detti impianti sono regolati ai sensi degli artt. 4 e 5 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, fino al momento in cui gli impianti stessi sono in navigazione.

Articolo 50

Per la sicurezza e la salute dei lavoratori, per il regolare svolgimento delle lavorazioni nel rispetto della sicurezza dei terzi e delle attività di preminente interesse generale nonché per il buon governo dei giacimenti, si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

Articolo 51

I ruoli organici della carriera direttiva dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e della carriera di concetto del Corpo delle miniere di cui al quadro 1 del D.P.R. 6 gennaio 1958, n. 413, e al quadro 6 della tabella C del D.P.R. 22 gennaio 1964, n. 2, sono sostituiti con i quadri 1 e 2 della tabella C allegati alla presente legge.

Articolo 52

Alle spese per l'espletamento dei compiti nel settore della ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, assegnati dalla presente legge al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e a quelle per l'attuazione del precedente art. 51, si provvede con la somma di lire 100 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per l'esercizio finanziario 1967 si provvede all'onere relativo mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 53

Entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione, rilasciati dalla Regione siciliana nel mare territoriale adiacente al suo territorio, devono chiedere il rinnovo del rispettivo titolo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il rinnovo del titolo, previo accertamento dell'osservanza degli obblighi assunti e sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, è accordato in conformità alle disposizioni della presente legge con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'art. 2.

Articolo 54

L'aliquota in natura stabilita dall'art. 33, quando è corrisposta per le concessioni di coltivazione relative a giacimenti siti nel sottofondo del mare territoriale adiacente alle coste delle Regioni a statuto speciale, è, per una terza parte, devoluta alle Regioni stesse, per essere destinata allo sviluppo delle loro attività economiche ed al loro incremento industriale.

Articolo 55

[Gli idrocarburi liquidi e gassosi estratti dal sottofondo marino di cui all'art. 2 sono destinati in via prioritaria al mercato nazionale. Essi non possono essere esportati in Paesi extracomunitari senza l'autorizzazione del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato (6).(6/a).

Ove vengano offerti all'ENI idrocarburi gassosi estratti dal sottosuolo nazionale o dal sottofondo marino del mare territoriale e della piattaforma continentale, le condizioni di vendita sono fissate mediante trattativa diretta fra le parti (6/b).

Nella determinazione delle condizioni di vendita le parti dovranno tener conto del prezzo del gas di importazione, della qualità del gas, delle condizioni di fornitura, di un'adeguata remunerazione degli investimenti complessivi dei produttori e dei costi di esercizio da questi sostenuti, nonché delle eventuali infrastrutture di trasporto necessarie per l'allacciamento, se a carico dell'acquirente (6/b).

In caso di mancato accordo fra le parti, le condizioni di vendita saranno definite dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) sentite le parti (6/c).

I programmi di impiego degli idrocarburi gassosi sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministero delle partecipazioni statali, che deciderà sulla base dei programmi di settore deliberati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica] (7).

TITOLO II - MODIFICAZIONI ALLA L. 11 GENNAIO 1967, N. 6

CAPO I - DELLA PROSPEZIONE

Articolo 56

Ai fini della ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato può autorizzare, nelle zone sottoposte alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6, un'attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, escluse le perforazioni meccaniche fatta eccezione per quelle necessarie per compiere i rilievi geofisici.

L'attività di cui al comma precedente è regolata, con gli opportuni adattamenti, dalle norme degli artt. dal 9 al 15 della presente legge e da quelle, in quanto applicabili, contenute nelle leggi minerarie attualmente in vigore.

CAPO II - DEL PERMESSO DI RICERCA

Articolo 57
(8).

Articolo 58
(9).

Articolo 59
(10).

Articolo 60
(11).

Articolo 61
(12).

CAPO III - DELLA COLTIVAZIONE

Articolo 62
(13).

Articolo 63
(14).

Articolo 64
(15).

Articolo 65
(16).

Articolo 66
(17).

Articolo 67
(18).

Articolo 68

L'esenzione fiscale prevista dall'art. 34 della presente legge si applica sulla parte non superiore al 50 per cento degli utili realizzati nell'esercizio di attività di coltivazione di idrocarburi nelle zone sottoposte alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6, purché tale parte sia direttamente investita nelle operazioni di prospezione o di ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi, o di ambedue le fasi, sia nelle stesse zone, sia nel mare territoriale, sia nella piattaforma continentale italiana, e le operazioni siano completate entro quattro anni dalla data di presentazione della dichiarazione intesa ad ottenere l'agevolazione.

L'esenzione di cui al comma precedente è concessa per la durata, alle condizioni e con le modalità indicate nel citato art. 34 (18/a).

CAPO IV - DISPOSIZIONI PER L'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI

Articolo 69
(19).

CAPO V - DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 70

I permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione possono essere accordati anche in contitolarità fra più soggetti, in possesso dei prescritti requisiti. In tal caso si applicano le disposizioni degli artt. 18 e 27 della presente legge.

Articolo 71

Le disposizioni contenute nell'art. 39 della presente legge si applicano anche per la divulgazione dei dati e delle notizie relative all'attività di prospezione, ricerca e coltivazione svolte nelle zone sottoposte alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6.

Articolo 72

(20).

CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 73

Salvo quanto disposto nei successivi articoli 74, 75, 76, le modifiche e le integrazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, contenute nella presente legge si applicano ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione in corso alla data della sua entrata in vigore.

Articolo 74

Il permesso di ricerca in corso alla data di entrata in vigore della presente legge può, a richiesta del titolare e degli interessati, essere intestato a più soggetti, ai sensi del precedente art. 70.

I permessi di ricerca già rilasciati all'entrata in vigore della presente legge rimangono inalterati per quanto concerne la configurazione e l'orientamento dell'area, anche se non conformi alle disposizioni della presente legge, a meno che il titolare non ne chieda la modificazione per uniformarli alle caratteristiche previste dall'art. 59.

Il titolare di un permesso in corso può chiedere l'ampliamento dell'area fino alla estensione massima di 70 mila ettari, sempre che l'ampliamento non interessi aree già vincolate. In tal caso l'area del permesso ampliato dovrà avere le caratteristiche di cui all'art. 59 della presente legge.

In caso di rinuncia parziale o di riduzione obbligatoria all'atto del conferimento delle proroghe, l'area del perimetro residuo dovrà avere le caratteristiche di cui all'art. 59 della presente legge, salvo per i lati che eventualmente coincidano con il perimetro del permesso originario.

La durata dei permessi in corso, in primo periodo di vigenza, è prolungata di un anno e sono del pari prolungati d'un anno i termini per l'inizio dei lavori all'atto del conferimento del permesso.

Le nuove misure dei canoni sono corrisposte a partire dalla data di inizio dell'anno di vigenza del permesso successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 75

La concessione di coltivazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge può, a richiesta del titolare e degli interessati, essere intestata a più soggetti, ai sensi del precedente articolo 70.

Le concessioni di coltivazione già rilasciate all'entrata in vigore della presente legge rimangono inalterate per quanto concerne la configurazione e l'orientamento dell'area, anche se non conformi alle disposizioni della presente legge, a meno che il titolare non ne chieda la modificazione per uniformarli alle caratteristiche previste dall'articolo 63 della presente legge. In caso di rinuncia parziale l'area residua della concessione dovrà del pari avere, per quanto

possibile, le caratteristiche di cui all'articolo 63 della presente legge.

La durata delle concessioni di coltivazione in corso all'entrata in vigore della presente legge è prolungata di dieci anni.

Le nuove misure dei canoni sono corrisposte a partire dalla data d'inizio dell'anno di vigenza della concessione successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Le nuove misure delle aliquote da corrispondere allo Stato sono dovute a partire dall'inizio dell'anno solare successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 76

I permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione rilasciati all'Ente nazionale idrocarburi e in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono, su richiesta dell'Ente e degli interessati, essere intestati a più soggetti, ai sensi del precedente articolo 70.

Si applica la disposizione dell'articolo 69, penultimo comma.

Articolo 77

Le istanze di permessi di ricerca, già pubblicate nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e in corso di esame all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono considerate valide e conservano la data di presentazione originaria.

Nei confronti delle medesime sono considerate concorrenti le istanze presentate non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi.

Potrà essere richiesta l'estensione della titolarità delle istanze ad altri soggetti.

Il richiedente deve, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delimitare l'area richiesta secondo i criteri indicati nel precedente articolo 59.

Entro lo stesso termine può chiederne altresì l'ampliamento fino all'estensione massima di 70 mila ettari. Se, peraltro, l'area di ampliamento supera il 20 per cento dell'area originaria, è attribuita all'istanza, ai fini della concorrenza, la data della richiesta di ampliamento.

I richiedenti, ai fini di quanto previsto al precedente articolo 57, terzo comma, potranno, entro il termine sopra citato, modificare i programmi di lavoro già presentati a corredo delle istanze originarie.

Articolo 78

Gli articoli 11, ultimo comma, 15, 16, 17, 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sono abrogati.

TABELLA A

Circoscrizioni territoriali delle sezioni dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi (Articolo 43 della legge)

Sezione di Bologna:

oltre ai territori del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia-Romagna, delle Marche, il sottofondo marino adiacente al territorio della Liguria, del Veneto, del Friuli-Venezia Giulia, dell'Emilia-Romagna e delle Marche, dalla linea di bassa marea fino al limite esterno della relativa piattaforma continentale.

Sezione di Roma:

oltre ai territori della Toscana con il relativo arcipelago, del Lazio con le isole Ponzie, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Molise, il sottofondo marino adiacente al territorio della Toscana e del relativo arcipelago, del Lazio e delle isole Ponzie, dell'Abruzzo, del Molise e della Sardegna, dalla linea di bassa marea fino al limite esterno della relativa piattaforma continentale.

Sezione di Napoli:

oltre ai territori della Campania e del relativo arcipelago, delle Puglie, delle isole Tremiti e di

Pianosa, della Basilicata e della Calabria, il sottofondo marino adiacente al territorio delle predette regioni ed isole, nonché della Sicilia, isole Eolie, Ustica, Egadi, Pantelleria, Linosa, Lampedusa, dalla linea di bassa marea fino al limite esterno della relativa piattaforma continentale.

Note:

- (1) Vedi, anche, la L. 9 gennaio 1991, n. 9.
- (2) Per la definizione della piattaforma continentale, vedi, ora, l'art. 76 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, ratificata con L. 2 dicembre 1994, n. 689.
- (2/a) Comma abrogato dall'art. 41, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625.
- (2/b) I commi 2 e 5 dell'art. 5 e l'art. 6 sono stati abrogati dall'art. 41, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625.
- (2/c) Comma prima aggiunto dall'articolo unico, L. 4 giugno 1973, n. 443 (Gazz. Uff. 28 luglio 1973, n. 194) e poi abrogato dall'art. 41, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625.
- (2/d) Il D.M. 13 giugno 1975 (Gazz. Uff. 28 giugno 1975, n. 169) ha così disposto: "Articolo unico. Entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'E.N.I. deve eseguire, con carattere di temporanea esclusiva, la prospezione estensiva di cui all'art. 5 della L. 21 luglio 1967, n. 613, nell'area marina definita nelle premesse, cui si attribuisce la denominazione convenzionale di "zona F", secondo il programma che sarà approvato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le partecipazioni statali e per la marina mercantile, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi".
- (3) Comma così modificato dall'articolo unico, L. 4 giugno 1973, n. 443 (Gazz. Uff. 28 luglio 1973, n. 194).
- (3/a) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 30 dicembre 1969, n. 1336 (Gazz. Uff. 10 luglio 1970, n. 172) e poi abrogato dall'art. 14, L. 9 gennaio 1991, n. 9.
- (3/b) Vedi l'art. 18, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625.
- (3/c) Comma così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 30 dicembre 1969, n. 1336 (Gazz. Uff. 10 luglio 1970, n. 172) e poi abrogato dall'art. 14, L. 9 gennaio 1991, n. 9.
- (3/d) Comma abrogato dall'art. 14, L. 9 gennaio 1991, n. 9.
- (3/e) Comma abrogato dall'art. 14, L. 9 gennaio 1991, n. 9.
- (4) Vedi, anche, l'art. 7, L. 9 gennaio 1991, n. 9.
- (5) Abrogato dall'art. 41, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625.
- (5/a) Comma abrogato dall'art. 14, L. 9 gennaio 1991, n. 9.
- (5/b) Vedi, anche, l'art. 27, L. 9 gennaio 1991, n. 9.
- (5/c) Vedi, anche, l'art. 40, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Per la proroga dell'esenzione fiscale, vedi l'art. 21-bis, D.L. 29 dicembre 1987, n. 534 e l'art. 20, L. 10 febbraio 1989, n. 48. Vedi, infine, l'art. 27, L. 9 gennaio 1991, n. 9.
- (5/d) Comma abrogato dall'art. 41, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625.
- (5/e) Vedi il D.M. 29 settembre 1967.
- (5/f) Abrogato dall'art. 19, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484.
- (6) Comma così modificato dall'art. 51, L. 22 febbraio 1994, n. 146.
- (6/a) Comma abrogato dall'art. 14, L. 9 gennaio 1991, n. 9.
- (6/b) Gli attuali commi 3, 4 e 5 così sostituiscono l'originario comma 3 per effetto dell'art. 9, L. 9 gennaio 1991, n. 9.
- (6/c) Gli attuali commi 3, 4 e 5 così sostituiscono l'originario comma 3 per effetto dell'art. 9, L. 9 gennaio 1991, n. 9.
- (7) Abrogato dall'art. 41, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625.
- (8) Sostituisce l'art. 2, L. 11 gennaio 1957, n. 6. Successivamente l'art. 3, D.P.R. 30 dicembre 1969, n. 1336 (Gazz. Uff. 10 luglio 1970, n. 172) ha sostituito un comma al presente articolo.
- (9) Sostituisce il primo ed il secondo comma dell'art. 3, L. 11 gennaio 1957, n. 6.
- (10) Sostituisce l'art. 10, L. 11 gennaio 1957, n. 6.
- (11) Sostituisce il primo comma dell'art. 7, L. 11 gennaio 1967, n. 6.
- (12) Sostituisce l'art. 10, L. 11 gennaio 1957, n. 6.

- (13) Sostituisce l'art. 13, L. 11 gennaio 1957, n. 6.
- (14) Sostituisce l'art. 14, L. 11 gennaio 1957, n. 6.
- (15) Sostituisce l'art. 18, L. 11 gennaio 1957, n. 6.
- (16) Sostituisce l'art. 21, L. 11 gennaio 1957, n. 6.
- (17) Sostituisce l'art. 22, L. 11 gennaio 1957, n. 6.
- (18) Sostituisce l'art. 27, L. 11 gennaio 1957, n. 6.
- (18/a) Per la proroga dell'esenzione fiscale, vedi l'art. 21-bis, D.L. 29 dicembre 1987, n. 534 e l'art. 20, L. 10 febbraio 1989, n. 48. Vedi, infine, l'art. 27, L. 9 gennaio 1991, n. 9.
- (19) Sostituisce gli artt. 34 e 35, L. 11 gennaio 1957, n. 6.
- (20) Sostituisce l'art. 25, L. 11 gennaio 1957, n. 6.